



COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (PROVINCIA DI PAVIA)

ORDINANZA N. 4/2026

OGGETTO: Divieto di sosta oltre le 48 ore per roulotte, caravan, camper e veicoli attrezzati per il pernottamento su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- sul territorio comunale non sono presenti aree attrezzate per la sosta prolungata di roulotte, caravan, camper e veicoli simili;
- non risultano disponibili servizi igienici pubblici, punti di approvvigionamento idrico, sistemi di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti idonei a garantire condizioni di permanenza prolungata nel rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- la sosta prolungata di tali veicoli può determinare problematiche di carattere igienico-sanitario, ambientale e di decoro urbano;
- sono pervenute segnalazioni in merito a situazioni di permanenza prolungata che hanno generato criticità sotto il profilo della sicurezza, dell'igiene pubblica e della viabilità;

CONSIDERATO CHE:

- è compito dell'Amministrazione comunale garantire la tutela dell'igiene, della salute pubblica, della sicurezza urbana e del decoro del territorio;
- la permanenza prolungata di veicoli destinati al pernottamento, in assenza di adeguati servizi, può comportare situazioni di degrado e potenziale pericolo per la collettività;

VISTI:

- le vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- gli artt. 50, comma 5, e 54, commi 2 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), che attribuiscono al Sindaco poteri di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene, sanità pubblica e sicurezza urbana;
- l'art. 7, commi 1, lettere a), b) ed f), e 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che attribuisce ai Comuni la facoltà di regolamentare la circolazione e la sosta nei centri abitati;
- l'art. 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla disciplina della fermata e della sosta dei veicoli;
- l'art. 185 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la circolazione e la sosta degli autocaravan;
- gli artt. 13 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- gli artt. 48, 65, 66, 67 e 68 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13/07/10;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo;

ORDINA:

1. È vietata la sosta, su tutto il territorio del Comune di Montebello della Battaglia, per un periodo superiore a 48 (quarantotto) ore consecutive, di roulotte, caravan, camper e di ogni altro veicolo attrezzato o comunque utilizzato per il pernottamento o come dimora temporanea. Decorso il termine di 48 ore consecutive, il veicolo dovrà essere rimosso dal territorio comunale.
2. E' vietato allestire attendamenti, baracche o altre strutture precarie a scopo abitativo anche ~~temporanee-su-suolo-pubblico-o-privato-aperto-a-pubblico-transito, salve specifiche~~ autorizzazioni rilasciate nell'ambito di particolari attività e motivate circostanze;
3. E' vietato lo scarico di liquami, residui organici e delle acque luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti di raccolta, salvo motivati da specifiche esigenze e necessità che dovranno essere comunque smaltiti con le modalità consentite;
4. E' vietato in modo assoluto di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione, degli enti competenti e dei rispettivi proprietari
5. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dal Codice della Strada e dalle normative vigenti.

DISPONE:

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
- che copia della presente sia trasmessa al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti per la vigilanza e l'esecuzione;
- che la violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle normative vigenti, oltre all'eventuale rimozione del veicolo a spese del trasgressore.

INFORMA:

Ai sensi della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Montebello della Battaglia, lì 04/03/2026



IL SINDACO

Dott. Andrea Mariani

